



MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

- richiamati gli artt. 107 cpv.2, 176, 177, 192 LOC , gli artt. 23, 24, 25 RALOC e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;

o r d i n a

Art. 1 **Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Gravesano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2 **Definizione di littering**

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Art. 3 **Principio**

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 **Divieti**

¹ In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
- c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

² È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc... .

Art. 5 **Manifestazioni**

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 6 **Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.



MUNICIPIO GRAVESANO

Art. 7 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000. ritenuto un importo minimo di Fr. 500.- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- ² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
- ³ I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
- ⁴ La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
- ⁵ È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale nr. 735 del 3 ottobre 2016

Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art.192 LOC dal 4 ottobre 2016 al 2 novembre 2016

[Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione](#)